

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 27 Reg. Delibere in data 12.10.2012

OGGETTO: LIBERALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E ADEGUAMENTI PROCEDURALI – INDIRIZZI DI PRIMA APPLICAZIONE.

L'anno duemiladodici addì 12 (Dodici) del Mese di Ottobre alle ore 20.30 c/o la Sede Municipale - e per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti in data 04.10.2012 prot. 9884 è stato convocato il Consiglio comunale in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione. Eseguito l'appello risultano:

N.	Cognome Nome	Presenti	Assenti	N.	Cognome Nome	Presenti	Assenti
1	ZANCHETTA ROBERTO	1		10	CAMPAGNARO ANDREA	10	
2	BONATO PIO	2		11	ZAMUNER LUCA		1
3	DE BIANCHI LUCIANO	3		12	SCAPOLAN MASSIMO	11	
4	DE FAVERI LUIGI	4		13	LORENZON MIRCO		2
5	RORATO CLAUDIO	5		14	ROMA PAOLA	12	
6	PARO MARIA	6		15	LORENZON SERGIO	13	
7	MORICI DINO	7		16	BOER SILVANA	14	
8	NARDO SIMONE	8		17	FAVARO STEFANO	15	
9	NARDI GIULIA	9					

REFERATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Reg.....

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li, 22.10.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Vincenzo Parisi

Partecipa alla seduta il Dott. Vincenzo Parisi Segretario comunale.

Il Dott. Roberto Zanchetta, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri:.....

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato.

N. 27 in data 12.10.2012

OGGETTO: LIBERALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA³E ADEGUAMENTI PROCEDURALI – INDIRIZZI DI PRIMA APPLICAZIONE.

Introduce l'argomento il Sindaco, evidenziando che l'argomento si riferisce ad una ricognizione a seguito dell'entrata in vigore delle nuove norme di liberalizzazione in materia di commercio, di ciò che si deve intendere disapplicato.

Cons. Lorenzon Sergio: evidenzia che l'argomento non è passato per la competente Commissione Consiliare.

Sindaco: evidenzia che si tratta di prendere atto della nuova normativa in vigore, che non vi era tanto da discutere in Commissione, che si tratta di una situazione alquanto caotica tra vecchie norme e nuove entrate in vigore.

Segretario Comunale: precisa che lo schema di delibera in esame con la quale si fa una puntuale ricognizione delle nuove normative in materia di liberalizzazioni è stata predisposta da un gruppo di lavoro nell'ambito dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana che ha fornito i documenti in esame; che si tratta di una ricognizione più ad uso dei competenti Uffici per districarsi nel panorama della vasta normativa in materia, che l'esame in Commissione consiliare può essere senz'altro attivato relativamente ai nuovi Regolamenti che dovranno essere aggiornati.

Cons. Roma: osserva che le modifiche introdotte relativamente alla durata ed alla scadenza della carta d'identità andrebbero sul sito del Comune; evidenzia che sono piccole cose che nei siti di altri Comuni sono inserite, che ciò servirebbe anche a scopo informativo per la cittadinanza; osserva altresì che anche la modifica introdotta per ottenere la residenza in tempo reale è bene che sia sul sito del Comune.

Sindaco: afferma che si possono inserire tali informazioni che sono utili per la cittadinanza.

Cons. Roma: rivolta al Segretario Comunale chiede se è stato valutato di fare un Regolamento relativo alla gestione e inserimento dati nell'Albo Pretorio Online visto che altri Comuni hanno questo Regolamento.

Segretario Comunale: evidenzia che nell'ambito dell'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana non risulta elaborato e proposto ai Comuni questo tipo di Regolamento, che si può comunque valutarne l'adozione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi anziriportati.

PREMESSO che:

- sono state recentemente emanate le normative di seguito elencate, riportate anche in un'apposita "*scheda normativa*" consegnata ai consiglieri comunali per opportuna informazione e conoscenza quale documentazione preparatoria al fine dell'esame del presente argomento;
 - il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122;
 - il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito nella L. 17 luglio 2011, n. 111;
 - il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella L. 14 settembre 2011, n. 148;

- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 22 dicembre 2011, n. 214;
 - il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27;
 - il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella L. 4 aprile 2012, n. 35;
 - la D.G.R. n. 1010 del 5 giugno 2012;
 - la L.R. 6 luglio 2012, n. 24;
- tale innovazione normativa è stata condotta nel richiamo della disciplina comunitaria e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituendo principio generale dell'ordinamento nazionale, nonché per favorire la libertà di apertura di esercizi commerciali senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente urbano e dei beni culturali;
- con tali nuove normative sono state modificate procedure e disposizioni regolamentari a disciplina di diverse materie economiche, e conseguentemente è necessario adeguare - in prima battuta, con opportuni indirizzi e criteri programmatici - quante tra queste sono interessate dalle riforme di liberalizzazione;

PRESO ATTO che l'articolo 117, comma 6, della Costituzione riconosce ai Comuni *"potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite"*, e l'articolo 4, comma 4, della L. 131/2003 ha inteso definire l'ambito di competenza prevedendo che *"La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione"*;

VERIFICATO che l'articolo 31, comma 2, del D.L. 201/2011 (cd. *"Decreto Salva Italia"*) - così come modificato dall'articolo 1, comma 4-ter della L. 24 marzo 2012, n. 27 - espressamente prevede che *"Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012"*;

ATTESO che per definire il concetto di *"adeguamento"* è opportuno richiamare la sentenza n. 1322/2007 del T.A.R. Piemonte, Sez. I[^], ai sensi della quale *"l'obbligo di adeguare le proprie disposizioni legislative e regolamentari posto a carico di regioni ed enti locali (in applicazione del D.L. 223/2006, in attuazione del criterio di adeguamento alla normativa nazionale sulla "concorrenza") non può significare il permanere fino a tale data (data di adeguamento: 1° gennaio 2007) dei limiti e prescrizioni (previsti dalle normative regionali o locali da adeguare), trattandosi di norme direttamente confliggenti con disposizioni dell'ordinamento comunitario di immediata applicazione e, come tali, prevalenti su ordinamenti di rango inferiore nella gerarchia delle fonti, eventualmente difformi"*; con la conseguenza che tali norme, anche di rango legislativo *"collocate nella gerarchia delle fonti nazionali e comunitarie e alla luce dei principi costituzionali, si rivelino non applicabili, perseguendo un fine opposto a quello tutelato dall'ordinamento comunitario e costituzionale"*. Analogamente si è espresso anche il T.A.R. Friuli Venezia Giulia con sentenza n. 145 dell'11 marzo 2011 prevedendo che, per effetto delle disposizioni normative attinenti alla concorrenza e di competenza statale esclusiva, *"ogni disposizione regionale (antecedente o successiva) contrastante con i principi espressi dallo Stato è destinata a recedere rispetto alla norma statale, per il principio di elasticità dei poteri... (omissis) Pertanto, una volta entrata in vigore una norma nazionale in materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato (specie se applicativa di principi e norme comunitarie), essa è*

destinata a prevalere (immediatamente, ovvero dopo l'infruttuosa scadenza del termine di adeguamento), per così dire per "espansione", sulle eventuali disposizioni regionali contrastanti";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1010 del 5 giugno 2012, che reca una ricognizione delle disposizioni regionali in materia di commercio interessate dai sopravvenuti principi di liberalizzazione dell'esercizio dell'attività commerciale, di cui ai succitati D.L. 201/2011 e D.L. 1/2012, ed elenca le seguenti disposizioni regionali, suddivise per materia, che cessano di trovare applicazione:

- 1) commercio al dettaglio su area privata, di cui alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15:
 - articolo 14, comma 1, lettera h), come attuato dalla D.G.R. n. 496 del 18 febbraio 2005: prevede un parametro numerico, costituito dal rapporto tra densità di esercizi di vicinato e medie-grandi strutture di vendita, al fine dell'elaborazione dei criteri di programmazione commerciale comunale relativa alle medie strutture di vendita, nonché al fine del rilascio dell'autorizzazione commerciale concernente le medie strutture. Tale disposizione configura una fattispecie di contingentamento ai fini del rilascio delle autorizzazioni commerciali relative alle medie strutture di vendita e, pertanto, contrasta con la richiamata disposizione di cui all'articolo 31, comma 2, del D.L. 201/2011;
 - articolo 8, comma 4: prevede il divieto dell'esercizio congiunto di vendita all'ingrosso e al dettaglio, fatta eccezione per le tipologie di prodotti elencati nella medesima disposizione. Detto divieto risulta contrastante con la disposizione di cui all'articolo 34, comma 3, del D.L. 201/2011. Già l'articolo 35 del D.Lgs. 59/2010, riprendendo in tal senso il contenuto dell'analoga disposizione comunitaria di cui all'articolo 25 della "Direttiva Servizi", aveva sostanzialmente liberalizzato l'esercizio delle attività definite dalla norma come "multidisciplinari" nel cui ambito, secondo un consolidato orientamento interpretativo formulato anche da altre Regioni, rientra l'esercizio congiunto ingrosso-dettaglio;
- 2) commercio al dettaglio su aree pubbliche, di cui alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, e alla D.G.R. n. 2113 del 2 agosto 2005:
 - articolo 4, comma 1, come attuato dalla D.G.R. n. 2113/2005: prevede che le autorizzazioni per il commercio in forma itinerante siano rilasciate dal Comune di residenza del richiedente se persona fisica, o di ubicazione della sede legale in caso di società. Detta disposizione deve intendersi superata dall'entrata in vigore dall'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 59/2010 che attribuisce la competenza al rilascio dell'autorizzazione per il commercio in forma itinerante al Comune ove il richiedente intende avviare l'attività. Poiché in virtù delle disposizioni statali e regionali vigenti l'autorizzazione all'esercizio del commercio itinerante ha validità nell'intero territorio nazionale, la citata fattispecie normativa si riferisce al primo Comune ove l'operatore intende esercitare l'attività;
 - articolo 1, comma 1, parte II, della D.G.R. n. 2113/2005, attuativa delle disposizioni di cui alla L.R. 10/2001: nel prevedere che le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche siano rilasciate a persone fisiche o società di persone, introduce una limitazione all'esercizio dell'attività economica attraverso l'indicazione della forma giuridica richiesta all'operatore e pertanto contrasta con l'articolo 34, comma 3, lettera e) del D.L. 201/2011. Già l'articolo 70 del D.Lgs. 59/2010, riprendendo in tal senso il contenuto dell'analoga disposizione comunitaria di cui all'articolo 25 della "Direttiva Servizi", aveva sostanzialmente liberalizzato l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche anche con riferimento alle società di capitali regolarmente costituite o cooperative;
 - articoli 1, commi 2 e 3 parte I, 1, comma 2 e 3, comma 1 parte III, della D.G.R. n. 2113/2005: disciplinano le modalità di istituzione di nuovi mercati, nonché di ampliamento dei mercati esistenti. Al riguardo, occorre rilevare che i luoghi ove normalmente viene svolto il commercio su aree pubbliche sono soggetti al regime dei

beni pubblici e, in quanto tali, sono ordinariamente destinati al soddisfacimento di fini di utilità generale. Conseguentemente, come peraltro confermato anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, spetta «*all'Amministrazione il potere di determinare di volta in volta, discrezionalmente quale, tra i vari usi del bene demaniale, si presenti [...] più conforme agli interessi della collettività*» (Cons. St., Sez. VI, sent. n. 1662/2002). Non può quindi omettersi dal considerare come il principio di libertà di iniziativa economica privata, ancorché costituisca, come noto, principio di rango costituzionale ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, non possa escludere o limitare, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, la scelta di merito - e come tale insindacabile - dell'Amministrazione locale in ordine alla possibilità di destinare o meno un luogo o un sito pubblico allo svolgimento di un mercato o di un posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica. Va altresì precisato che la disciplina del commercio al dettaglio su aree pubbliche su posteggio, nel consentire lo svolgimento di un'attività commerciale all'interno di un'area destinata ad uso pubblico, persegue in primo luogo la finalità di offrire un servizio alla popolazione: da ciò consegue che l'interesse pubblico che viene prioritariamente in rilievo in sede di pianificazione comunale del settore è quello relativo alla tutela del cittadino consumatore. In tale ottica devono pertanto trovare applicazione le disposizioni in esame, le quali non si pongono necessariamente in contrasto con l'articolo 31, comma 2, del D.L. 201/2011 qualora i profili di valutazione sopra richiamati valgano a costituire un quadro di analisi conoscitiva che consenta di perseguire una migliore tutela del consumatore. Viceversa si ravvisa un contrasto fra le disposizioni in esame e la normativa statale da ultimo citata nella misura in cui le stesse si traducono in una limitazione ingiustificata all'esercizio dell'attività commerciale, in quanto basata esclusivamente su valutazioni di carattere economico ovvero rapportate alla consistenza e all'entità della rete distributiva esistente;

- le seguenti disposizioni, imponendo distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di un'attività economica, risultano in contrasto con la disposizione di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), del D.L. 201/2011:

- a) articolo 1, comma 3, parte III della D.G.R. n. 2113/2005: subordina l'istituzione di mercati maggiori al rispetto di una distanza minima superiore ai quindici chilometri da altri mercati settimanali che si tengano nella medesima giornata in altri Comuni;
- b) articolo 5, comma 1, parte III della D.G.R. n. 2113/2005: prevede come, in caso di modifica non occasionale del giorno di svolgimento del mercato o della fiera, debba essere evitata la concomitanza, nel raggio di quindici chilometri, con altri mercati o fiere in svolgimento nello stesso giorno o mezza giornata;
- c) lettera a), punto 5) della D.G.R. n. 2956 del 9 novembre 2001, attuativa delle disposizioni di cui alla L.R. 10/2001: subordina lo svolgimento del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo al rispetto di una distanza minima superiore a venti chilometri da altri mercati della stessa tipologia che abbiano a svolgersi nelle medesime giornate.

- articolo 2, comma 15 parte II, della D.G.R. n. 2113/2005: prevede, in attuazione del D.Lgs. 114/1998, il rinnovo automatico delle concessioni decennali rilasciate contestualmente alle autorizzazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio. Detta disposizione deve ritenersi superata dall'entrata in vigore dell'articolo 16, comma 4, del D.Lgs. 59/2010 che introduce il divieto di rinnovo automatico. Si devono ritenere prorogate in via transitoria le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 70, comma 5 del decreto legislativo medesimo.

- 3) vendita di quotidiani e periodici, disciplinata dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (stante l'assenza di apposita normativa regionale):

- articolo 2, comma 2, lettera b) e articolo 3, comma 5 della richiamata deliberazione giuntale n. 1409 del 2003: nell'introdurre una limitazione non espressamente contemplata dalla normativa statale, stabiliscono che i punti vendita non esclusivi sono

autorizzati a vendere soltanto quotidiani oppure soltanto periodici. Detta limitazione, traducendosi nell'imposizione di un divieto di vendita di taluni prodotti, si pone ad oggi in contrasto con la disposizione di cui all'articolo 34, comma 3, lettera d) del D.L. 201/2011;

- le seguenti disposizioni risultano superate dalla disposizione di cui all'articolo 31, comma 2, del D.L. 201/2011 nella parte in cui introducono contingenti o limitazioni all'esercizio dell'attività economica non giustificate da esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, così come definitivi dalla "Direttiva Servizi" e dal D.Lgs. 59/2010. In particolare l'articolo 13, comma 4, risulta altresì superato nella parte in cui contrasta con l'articolo 34, comma 3, lettera b), del citato decreto legge in tema di divieto di distanze minime fra esercizi:

a) articolo 3, comma 4, lettera a), della D.G.R. n. 1409/2003: prevede che i punti vendita non esclusivi possano essere autorizzati previa valutazione da parte del Comune, oltre che delle condizioni di accesso, della densità della popolazione, dell'entità delle vendite negli ultimi due anni, dell'esistenza di altri punti vendita;

b) articolo 13 della D.G.R. n. 1409/2003: prevede che, ai fini della redazione del piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi, il Comune deve tener conto dei seguenti profili di valutazione: dislocazione e numero dei punti vendita esistenti; densità della popolazione, numero delle famiglie e flussi di popolazione non residente; entità delle vendite negli ultimi due anni. Prevede altresì che i Comuni, in sede di predisposizione del piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi, assicurino il giusto temperamento tra il pubblico interesse alla massima diffusione dei punti vendita di quotidiani e periodici e l'interesse privato dei punti vendita esistenti volto ad evitare un'eccessiva concorrenza nel settore con conseguente riduzione del singolo volume di vendita. Da ultimo prevede la possibilità di stabilire una distanza minima fra punti vendita con la finalità di assicurare un'equilibrata diffusione dei prodotti editoriali.

- con riferimento all'articolo 39, comma 1, del D.L. 1/2012 (che ha apportato modifiche ad alcune disposizioni del D.Lgs. 170/2001), si evince che le medesime disposizioni, di seguito riportate, trovano diretta applicazione nel territorio regionale:

I. gli edicolanti - conformemente a quanto già stabilito dall'articolo 3, comma 6, della D.G.R. n. 1409/2003 - *«possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa (lettera d - bis)»*, fermo restando che l'attività principale deve rimanere quella di vendita di giornali e riviste e che gli esercizi ubicati su aree pubbliche devono comunque rispettare le limitazioni stabilite dal provvedimento di concessione dell'area;

II. *«gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore (lettera d - ter)»*;

III. *«fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia (lettera d - quater)»*;

IV. *«le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viciano il contratto cui accedono (lettera d - quinquies)»*;

- 4) vendita di carburanti, di cui alla legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23:

- articolo 4, come attuato dalla D.G.R. n. 1562 del 26 maggio 2004, dalla D.G.R. n. 497 del 18 febbraio 2005 e dalla D.G.R. n. 978 del 18 marzo 2005: subordina il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti al rispetto di un parametro numerico predefinito su base comunale e provinciale, nonché

a distanze minime fra gli impianti e a requisiti di superficie minima delle aree di servizio. Tale disposizione configura da un lato una fattispecie di contingentamento ai fini del rilascio delle autorizzazioni commerciali relative agli impianti per la distribuzione stradale di carburanti, ponendosi pertanto in contrasto con la disposizione di cui all'articolo 31, comma 2, del D.L. 201/2011 e dall'altro impone distanze minime fra impianti e requisiti minimi in termini di superficie di servizio, limitazioni che ad oggi si pongono in contrasto con l'articolo 34, comma 2, del decreto medesimo;

- articoli 14 e 15: prevedono requisiti minimi riferiti ai prodotti ed ai servizi commerciali integrativi obbligatoriamente presenti nelle aree di servizio, che sono inoltre richiesti anche per l'inserimento e la commercializzazione negli impianti di nuovi carburanti precedentemente non erogati. Tali disposizioni introducono una restrizione ingiustificata all'accesso al mercato in relazione al rilascio delle autorizzazioni commerciali per la distribuzione di carburanti e, pertanto, risultano in contrasto con le richiamate disposizioni di cui all'articolo 31, comma 2, e 34, comma 2 del D.L. 201/2011. Le citate disposizioni di cui al D.L. 201/2011 integrano i principi di liberalizzazione già introdotti nel settore dall'articolo 83-bis, comma 17, della L. 133/2008;
- articolo 27, allegato 1, della D.G.R. n. 497 del 18 febbraio 2005: con riferimento all'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata all'interno degli impianti di distribuzione di carburante e nelle more dell'approvazione del disegno di legge regionale recante "*Norme in materia di distribuzione di carburante*", attualmente all'esame della competente Commissione consiliare, si evidenzia che l'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, recante "*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande*" prevede che le attività di somministrazione di alimenti e bevande situate all'interno di impianti stradali di distribuzione di carburante siano soggette a segnalazione certificata di inizio attività nei limiti fissati dalla normativa regionale di settore. Al riguardo la normativa regionale di settore cui fare riferimento è quella di cui alla citata L.R. 23/2003 e relativi provvedimenti di attuazione, che prevede la possibilità di realizzare all'interno delle aree di servizio, in deroga alla programmazione di settore, attività di somministrazione di alimenti e bevande con una superficie massima non superiore a 30 metri quadrati. Ciò premesso, occorre evidenziare che l'articolo 17, comma 4, lettera a) del D.L. 1/2012 (che ha sostituito l'articolo 28, comma 8, del D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011) prevede testualmente che, all'interno degli impianti "*è sempre consentito... l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59*". Detta disposizione introduce una tipologia di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicata all'interno degli impianti di distribuzione di carburanti limitata alla tipologia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) della L. 287/1991 (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari), nel rispetto dei criteri di sorvegliabilità (articolo 64, comma 5), della normativa urbanistica ed edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza nei luoghi di lavoro (articolo 64, comma 6) e fatto salvo il possesso da parte dell'operatore dei requisiti di onorabilità e professionali (articolo 71), previsti per le attività di somministrazione di alimenti e bevande dal D.Lgs. 59/2010. Ne deriva che la sopravvenuta disciplina statale trova diretta applicazione limitatamente alle attività di cui di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b); della L. 287/1991, mentre resta conseguentemente ferma l'applicabilità della richiamata disciplina di cui alla L.R. 29/2007 con riferimento alle attività di somministrazione diverse da quelle di cui al citato articolo 5, comma 1, lettera b) della legge n. 287 del 1991 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

RICORDATO, poi, che con apposita sentenza n. 200 del 20 luglio 2012 la Corte Costituzionale ha affermato che è costituzionalmente legittimo il principio di ampia liberalizzazione delle attività produttive, contenuto *in primis* nell'articolo 3 del D.L. 138/2011, e più volte richiamato nei diversi decreti statali intervenuti successivamente al riguardo, osservando in particolare che *"il legislatore statale ha agito nell'ambito, ad esso spettante, della tutela della concorrenza..."*;

VISTA, altresì, la legge regionale 6 luglio 2012, n. 24, con la quale - per quanto attiene specificatamente agli ambiti di competenza del Servizio Attività Produttive trattati nel Titolo III *"Attuazione della direttiva 2003/126/CE, relativa ai servizi nel mercato interno"* - si propone di adeguare *"la propria legislazione agli articoli 14 e 16 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, mediante l'abrogazione o la modifica delle disposizioni normative regionali contenenti la previsione di requisiti vietati per l'accesso o l'esercizio di attività di servizi"*, con particolare riferimento alle seguenti discipline:

1) attività di commercio su aree pubbliche, di cui alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 - vedasi Titolo III - Capo I - Sezione II, articoli 10 e 11:

- articolo 10: dispone la modifica all'articolo 3 della L.R. 10/2001, nella parte in cui prevede il requisito dell'iscrizione al registro delle imprese per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio in occasione di manifestazioni straordinarie. Al fine di eliminare il contrasto con l'articolo 14, numero 2, della direttiva 2006/123/CE, viene prevista la possibilità per i Comuni di rilasciare autorizzazioni temporanee a tutti i soggetti che esercitano attività di impresa;
- articolo 11: prevede modifiche all'articolo 4 e all'articolo 6 della legge regionale n. 10/2001, laddove prevedono che l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante ed il subingresso nelle autorizzazioni siano rilasciati dal Comune di residenza o sede legale nel caso di società. Dette disposizioni si pongono in contrasto con l'articolo 14, numero 1, lettera b), della direttiva 2006/123/CE, e ne viene quindi prevista la modifica, prevedendo che la richiesta di autorizzazione o di subingresso nell'autorizzazione vada rivolta al primo Comune in cui il richiedente intende esercitare l'attività;

2) attività di estetista, di cui alla legge regionale 27 novembre 1991, n. 29: vedasi Titolo III - Capo II - Sezione IV, articoli 28 a 29:

- articolo 28: prevede alcune modifiche all'articolo 2 della L.R. 29/2001:
 - al comma 1 si prevede espressamente che l'esercizio dell'attività di estetista, già sottoposto a dichiarazione di inizio attività (DIA), sia ora soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 della L. 241/90, così come modificato dall'articolo 49, comma 4-bis, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010;
 - sono poi introdotti tre nuovi commi, sia per disciplinare la designazione del responsabile tecnico, al fine di adeguare la normativa regionale a quanto previsto dall'articolo 78 del D.Lgs. 59/2010 (comma 1-bis), sia per disciplinare la SCIA (commi 1-ter e 1-quater);
- articolo 29: prevede alcune modifiche all'articolo 5 della L.R. 29/2001, volte a semplificare il procedimento per la formazione delle commissioni per l'esame finale che conclude i percorsi formativi previsti dalla legge statale n. 1/1990 *"Disciplina dell'attività di estetista"* e dalla L.R. 29/91, in esito ai quali viene conseguita la qualificazione professionale.

3) attività di acconciatore, di cui alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28: vedasi Titolo III - Capo II, articoli da 30 a 33:

- articolo 30: prevede alcune modifiche all'articolo 2 della L.R. 28/2009:
 - al comma 1 si prevede espressamente che l'esercizio dell'attività di acconciatore, già sottoposto a dichiarazione di inizio attività (DIA), sia ora soggetto a

segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 della L. 241/90, così come modificato dall'articolo 49, comma 4-*bis*, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010;

- sono poi introdotti tre nuovi commi, sia per disciplinare la designazione del responsabile tecnico, al fine di adeguare la normativa regionale a quanto previsto dall'articolo 77 del D.Lgs. 59/2010 (comma 1-*bis*), sia per disciplinare la SCIA (commi 1-*ter* e 1-*quater*).
- articolo 31: prevede una modifica all'articolo 4 della L.R. 28/2009, con cui si dispone che i regolamenti comunali debbano prevedere l'obbligo e le modalità di esposizione, oltre che della SCIA, anche del nominativo del responsabile tecnico presente nei locali ove viene svolta l'attività, al fine di adeguare la normativa regionale all'articolo 77 del D.Lgs. 59/2010;
- articolo 32: prevede una modifica all'articolo 5 della L.R. 28/2009, al fine di disciplinare il trasferimento dell'azienda per atto tra vivi o per causa di morte, alla luce della nuova disciplina sulla SCIA;
- articolo 33: apporta alcune modifiche all'articolo 7 della L.R. 28/2009, di carattere meramente formale: si sostituisce l'espressione "dichiarazione di inizio di attività" con l'espressione "segnalazione certificata di inizio attività";

VISTO, infine, il decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, inteso ad apportare correzioni ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

RICHIAMATO l'articolo 34, comma 3, del D.L. 201/2011, con il quale sono state abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti, implicando di conseguenza la tacita abrogazione anche delle disposizioni comunali ad esse riconducibili:

- a) *il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;*
- b) *l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;*
- c) *il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;*
- d) *la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;*
- e) *la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;*
- f) *l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi;*
- g) *l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta;*

RITENUTO - in forza delle succitate intervenute discipline - di disporre con la presente delibera la disapplicazione delle disposizioni regolamentari comunali non più compatibili, nonché il contestuale aggiornamento dei relativi testi da effettuarsi da parte del Servizio competente:

- a) regolamento comunale per la disciplina del commercio nel mercato, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 06/04/2009;
- b) regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e *piercing*, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 14/03/2011;
- c) criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e norme procedurali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30/11/2010;
- d) art. 49 "Impianti per la distribuzione di carburanti" delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente ;

RITENUTO, a tal fine, opportuno e necessario, in prima applicazione delle succitate norme e nelle more di eventuali sopravvenienti adeguamenti normativi da parte della Regione, approvare specifici indirizzi, riportati in ALLEGATO 1, in ordine alle norme - che devono intendersi disapplicate o abrogate - inserite nel vigente ordinamento comunale relativamente alla disciplina dei vari settori di attività economica interessati dalle nuove norme di liberalizzazione e semplificazione;

RICORDATO, infine, che l'articolo 1, comma 3, del succitato D.L. 1/2012 espressamente prevede che *"Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi"* e che pertanto si rimanda all'avvenuta emanazione di detti provvedimenti nello specifico il conseguente adeguamento e recepimento delle nuove procedure amministrative atte a dar avvio alle attività economiche;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore competente, e dato atto che non necessita in merito il parere contabile;

Con voti n. 15 favorevoli (non partecipa alla votazione il Cons. De Bianchi che si era allontanato dai banchi consiliari prima della votazione) espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. di approvare, in fase di prima applicazione delle norme in premessa richiamate, e nelle more di eventuali sopravvenienti adeguamenti normativi da parte della Regione, specifici indirizzi - riportati nell'ALLEGATO 1 della presente deliberazione - in ordine alle norme che devono intendersi disapplicate o abrogate (relativamente alla disciplina dei vari settori di attività economica interessati dalle nuove norme di liberalizzazione e semplificazione), inserite nei vigenti regolamenti comunali ed espressamente richiamate nell'allegato medesimo;
2. di demandare al Servizio Attività produttive, Commercio e Urbanistica - in esecuzione della presente - l'adeguamento degli strumenti regolamentari interessati per ciascuna materia, fatta salva l'eventuale successiva approvazione da parte dello Stato e della Regione delle disposizioni normative di rispettiva competenza.

OGGETTO: LIBERALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE,
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E ADEGUAMENTI
PROCEDURALI, INDIRIZZI DI PRIMA APPLICAZIONE

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all'oggetto, ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 nelle seguenti risultanze:

- Parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Ponte di Piave, 04/10/2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Chiara Capitanio

Chiara Capitanio

Indirizzi in ordine alle norme dell'ordinamento comunale che devono intendersi disapplicare o abrogate relativamente alla disciplina dei vari settori di attività economica interessati dalle nuove disposizioni legislative nazionali in materia di liberalizzazione e di semplificazione

LIBERALIZZAZIONI

1. COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA (D.Lgs. 114/98 - L.R. 15/2004)

il Comune di Ponte di Piave non ha adottato una propria programmazione comunale ricadendo pertanto nel regime dell'intervento sostitutivo regionale (D.G.R. 1046/2006),

AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	art. 31 c. 2 D.L. 201/2011	libertà di nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti e modifiche degli esercizi commerciali di media struttura di vendita	il rapporto tra densità di esercizi di vicinato ed esercizi di media e grande distribuzione di cui ai criteri dell' "Intervento sostitutivo regionale in materia di programmazione delle medie strutture di vendita", approvati con D.G.R. n. 1046 del 11 aprile 2006
AMBITO COMMERCIO ALL'INGROSSO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE art. 35 D.Lgs. 59/2012 - art. 34 c. 3 D.L. 201/2011 - art. 8 c. 2 lett. c) D.L. 147/2012	NUOVA DISCIPLINA libertà di esercizio congiunto di vendita all'ingrosso e al dettaglio	NORME DISAPPLICATE art. 8 c. 4 L.R. 15/2004

2. COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (L.R. 10/2001 - D.G.R. n. 2113/2005)

AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE	art. 70 c. 4 D.Lgs. 59/2010	la competenza al rilascio dell'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è attribuita al primo Comune ove l'operatore intende esercitare l'attività	Artt. 1 c. 3 p. 2, 26 c. 2 del "Piano comunale del commercio su aree pubbliche", approvato con delibera consiliare n. 13 del 06/04/2009 - D.G.R. n. 2113/2005
	art. 70 D.Lgs. 59/2010 – art. 34 c. 3 lett. e) D.L. 201/2011	libertà di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche anche con riferimento alle società di capitali regolarmente costituite o cooperative	articoli 1 c. 3 p. 2, 26 c. 2 e 3 lett. a) del "Piano comunale del commercio su aree pubbliche", approvato con delibera consiliare n. 13 del 06/04/2009 - D.G.R. n. 2113/2005

AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
MERCATI	art. 34 c. 3 lett. b) D.L. 201/2011	non possono essere imposte distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di un'attività economica, in particolare per l'istituzione di mercati maggiori, fiere o mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, e l'eventuale svolgimento degli stessi in concomitanza di altri in territori adiacenti	D.G.R. n. 2956/2001 - D.G.R. n. 2113/2005 (il "Piano comunale del commercio su aree pubbliche", approvato con delibera consiliare n. 13 del 06/04/2009 non risulta in contrasto con la nuova disciplina)
	art. 16 c. 4 D.Lgs. 59/2010	le concessioni decennali rilasciate contestualmente alle autorizzazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio - in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010 - devono ritenersi prorogate in via transitoria	articolo 5 del "Piano comunale del commercio su aree pubbliche", approvato con delibera consiliare n. 13 del 06/04/2009 - D.G.R. n. 2113/2005
	art. 70 c. 4 D.Lgs. 59/2010	la competenza al rilascio dell'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è attribuita al primo Comune ove l'operatore intende esercitare l'attività	Artt. 1 c. 3 p. 2, 26 c. 2 del "Piano comunale del commercio su aree pubbliche", approvato con delibera consiliare n. 13 del 06/04/2009 - D.G.R. n. 2113/2005
	art. 70 D.Lgs. 59/2010 – art. 34 c. 3 lett. e) D.L. 201/2011	libertà di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche anche con riferimento alle società di capitali regolarmente costituite o cooperative	articoli 1 c. 3 p. 2, 26 c. 2 e 3 lett. a) del "Piano comunale del commercio su aree pubbliche", approvato con delibera consiliare n. 13 del 06/04/2009 - D.G.R. n. 2113/2005

3. SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (L.R. 29/2007)

AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE	art. 31 c. 2 D.L. 201/2011	libertà di nuove aperture e trasferimenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande	la matrice di programmazione di cui all'articolo 3 c. 1 e all'art. 4 dei "Criteri comunali di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e norme procedurali", approvati con delibera consiliare n. 38 del 30/11/2010

N.B.: è data facoltà ad ogni Amministrazione adottare criteri di programmazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande conformi ai principi e motivi di interesse generale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59, per "ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità

pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la sicurezza sociale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale". Analoga facoltà è riconosciuta dall'articolo 31, comma 2, del D.L. 201/2011 con riferimento ai principi e motivi "connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali".

4. CARBURANTI (D.Lgs. 32/1998 - L.R. 23/2003 - D.G.R. 497 del 18.02.2005)

AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
IMPIANTI	<p>art. 83-bis D.L. 112/2008 (convertito in L. 133/2008) - D.L. 98/2011 (convertito in L. 111/2011) - art. 31 c. 2 e art. 34 c. 2 D.L. 201/2011 - D.L. 1/2012</p> <p>art. 83-bis D.L. 112/2008 (convertito in L. 133/2008) - art. 31 c. 2 e art. 34 c. 2 D.L. 201/2011</p> <p>art. 17 c. 4 lett. a) D.L. 1/2012</p>	<p>libertà di apertura senza rispetto di distanze minime, di parametri numerici predefiniti o di superficie di servizio delle aree di servizio</p> <p>possibilità di inserimento e di commercializzazione negli impianti di nuovi carburanti precedentemente non erogati</p> <p>libertà di esercizio all'interno degli impianti dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5, c. 1, lett. b) L. 287/1991, fermi restando:</p> <ul style="list-style-type: none"> il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 64, cc. 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010); l'applicabilità della L.R. 29/2007 per le attività di somministrazione diverse da quelle di cui all'art. 5 c. 1 lett. b) della L. 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari) 	<p>norme incompatibili del D.Lgs. 32/1998, della L.R. 23/2003, della D.G.R. 497/2005 e art. 49 "Impianti per la distribuzione di carburanti" delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC vigente</p>

5. QUOTIDIANI E PERIODICI (D.Lgs. 170/2001 - D.G.R. n. 1409/2003)

AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
PUNTI VENDITA	<p>art. 31 c. 2 e art. 34 c. 3 lett. b) D.L. 201/2011</p> <p>art. 34, c. 3 lett. d), D.L. 201/2011</p>	<p>libertà di apertura e trasferimento dei punti vendita senza rispetto di distanze e di contingenti</p> <p>libertà di vendita per i punti vendita non esclusivi sia di quotidiani che di periodici</p>	<p>D.Lgs. 170/2001 - D.G.R. n. 1409/2003</p> <p>Il Comune di Ponte di Piave non ha approvato un "Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici, comprensivo anche dei parametri numerici per i punti vendita non esclusivi"</p> <p>D.Lgs. 170/2001</p> <p>Il Comune di Ponte di Piave non ha approvato un "Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici, comprensivo anche dei parametri numerici per i punti vendita non esclusivi"</p>

SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE E ADEGUAMENTI PROCEDURALI

attività

nuove procedure

<p>SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CIRCOLI PRIVATI (affiliati e non) (art. 2-bis, c. 1, D.L. 79/2012, come integrato dalla L. 131/2012)</p>	<p>Per la somministrazione di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo sono limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore. Si continuano pertanto ad applicare l'art. 86, il D.P.R. 235/2001 e la L.R. 29/2007.</p>
<p>COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (art. 10 e 11 L.R. 24/2012)</p>	<p>Al fine di eliminare il contrasto con l'articolo 14, numero 2, della direttiva 2006/123/CE, viene prevista la possibilità per i Comuni di rilasciare autorizzazioni temporanee a tutti i soggetti che esercitano attività di impresa. La richiesta di autorizzazione o di subingresso nell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante va rivolta al primo Comune in cui il richiedente intende esercitare l'attività. Adeguamento regolamento comunale di cui alla deliberazione consiliare n. 13 del 06/04/2009.</p>
<p>SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE IN OCCASIONE DI SAGRE, FIERE, MANIFESTAZIONI RELIGIOSE, TRADIZIONALI E CULTURALI, O EVENTI LOCALI STRAORDINARI (art. 41 D.L. 5/2012)</p>	<p>Sostituzione dell'autorizzazione con la SCIA ed esercizio dell'attività nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla L.R. 29/2007 e dal "Criteri comunali di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e norme procedurali", approvati con delibera consiliare n. 38 del 30/10/2011. Qualora l'attività venga svolta in strutture provvisorie, dovrà essere presentata la documentazione tecnica e le certificazioni di corretto montaggio delle strutture ed attrezzature installate. Resta soggetto all'articolo 68 TULPS il rilascio della licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici. Autocertificazione del titolare dell'attività sulla idoneità igienico-sanitaria dei locali (e non più asseverazione a firma di tecnico abilitato o certificazione dell'U.L.SS.). L'esercizio dell'attività di acconciatore, già sottoposto a dichiarazione di inizio attività (DIA), è ora soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 della L. 241/90, così come modificato dall'articolo 49, comma 4-bis, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010. Vengono disciplinate sia la designazione del responsabile tecnico, al fine di adeguare la normativa regionale a quanto previsto dall'articolo 77 del D.Lgs. 59/2010 (comma 1-bis), sia l'applicazione della SCIA (commi 1-ter e 1-quater). Pertanto, i regolamenti comunali devono prevedere l'obbligo e le modalità di esposizione, oltre che della SCIA, anche del nominativo del responsabile tecnico presente nei locali ove viene svolta l'attività, al fine di adeguare la normativa regionale all'articolo 77 del D.Lgs. 59/2010. Il trasferimento dell'azienda per atto tra vivi o per causa di morte è ora assoggettato a SCIA. Adeguamento regolamento comunale di cui alla deliberazione consiliare n. 14 del 14/03/2011.</p>
<p>ACCONCIATORI, ESTETISTI, BARBIERI, TAPUAGGI E PIERCING (art. 2 D.L. 5/2012 - artt. da 30 a 33 L.R. 24/2012 - art. 15 e 16 del D.Lgs. 47/2012)</p>	<p>Rimane tuttora in vigore la L.R. 22/1996 nelle more del recepimento da parte della Regione delle modifiche apportate alla L. 21/1992 (legge quadro) e dell'emanazione di apposito decreto da parte del Ministero dei Trasporti nel termine da ultimo fissato al 31.12.2012.</p>
<p>NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE</p>	

Nuove disposizioni normative nazionali in materia di liberalizzazione e di semplificazione delle attività economiche.

D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248)

“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”

Articolo 3

Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale

1. *Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni :*

... (omissis) ...

- d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio; ... (omissis) ...*

D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i (da ultimo, il D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147)

“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” (Bolkestein)

Articolo 1

Oggetto e finalità

... (omissis) ...

2. *Le disposizioni della Parte prima del presente decreto sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale. ... (omissis) ...*

Articolo 8

Definizioni

1. *Ai fini del presente decreto si intende per:*

... (omissis) ...

- h) motivi imperativi d'interesse generale: ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale; ... (omissis) ...*

Articolo 11

Requisiti vietati

1. *L'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio non possono essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti: ... (omissis) ...*

... (omissis) ...

- e) *l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale; ... (omissis) ...*

Articolo 14

Regimi autorizzatori

1. *Fatte salve le disposizioni istitutive e relative ad ordini, collegi e albi professionali, regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, nonché delle disposizioni di cui al presente titolo.*
... (omissis) ...
3. *Il numero dei titoli autorizzatori per l'accesso e l'esercizio di un'attività di servizi può essere limitato solo se sussiste un motivo imperativo di interesse generale o per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili. ... (omissis) ...*

D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148, e come modificato dall'articolo 1, comma 4-bis della L. 24 marzo 2012, n. 27)

"Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"

Articolo 3

Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche

1. *Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30 settembre 2012, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge...*
... (omissis) ...
7. *Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.*
8. *Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo. ... (omissis) ...*

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214, e come modificato dall'articolo 1, comma 4-ter della L. 24 marzo 2012, n. 27)

"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"

Articolo 31

Esercizi commerciali

1. *In materia di esercizi commerciali, all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppresse le parole: "in via sperimentale" e dopo le parole "dell'esercizio" sono soppresse le seguenti "ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte".*
2. *Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012.*

Articolo 34

Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante

... (omissis) ...

2. La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.
 3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:
 - a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;
 - b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;
 - c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
 - d) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
 - e) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
 - f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi;
 - g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.
 4. L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l'esercizio di un'attività economica deve essere giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità.
- ... (omissis) ...

D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27)

"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"

Articolo 1

Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:
 - a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;
 - b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.
2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.
3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più

regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente.

4. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostitutivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall'anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 4, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi statuti.
- ... (omissis) ...
5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea, i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e le attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente.

D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito nella L. 4 aprile 2012, n. 35)
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"

Articolo 12

Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e tenendo conto anche dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, le Regioni, le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, i comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate possono stipulare convenzioni, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni ed autonomie locali, per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l'esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica.
2. Nel rispetto del principio costituzionale di libertà dell'iniziativa economica privata in condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, che ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica, il Governo adotta uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l'attività di impresa secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative, anche mediante la previsione della conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, e anche con modalità asincrona;
 - b) previsione di forme di coordinamento, anche telematico, attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili tramite i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci, Unioncamere, Regioni e Portale nazionale impresa in un giorno, in modo che sia possibile conoscere contestualmente gli oneri, le prescrizioni ed i vantaggi per ogni intervento, iniziativa ed attività sul territorio;
 - c) individuazione delle norme da abrogare a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti e di quelle tacitamente abrogate ai sensi della vigente normativa in materia di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese.

3. *I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro il 31 dicembre 2012, tenendo conto dei risultati della sperimentazione di cui al comma 1 e di quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che si intende reso in senso favorevole decorsi trenta giorni dalla richiesta.*
4. *Con i regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sono altresì individuate le attività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) senza asseverazioni ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere.*
5. *Le Regioni, nell'esercizio della loro potestà normativa, disciplinano la materia oggetto del presente articolo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tale fine, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi, o intese ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59.*
6. *Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi finanziari, come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonché i procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.*

Articolo 41

Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande

1. *L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.*


D.G.R. 5 giugno 2012, n. 1010


"Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, articoli 31, comma 2 e 34; decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, articoli 1, 17 comma 4, lettera a) e 39, comma 1. Ricognizione delle disposizioni normative regionali in materia di commercio"

L.R. 6 luglio 2012, n. 24

"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (legge regionale europea 2012)"

(vedasi Titolo III "Attuazione della direttiva 2003/126/CE, relativa ai servizi nel mercato interno")





Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Roberto Zanchetta

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Vincenzo Parisi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 G.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune,

è divenuta ESECUTIVA il _____

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Vincenzo Parisi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li, 22 OTT. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Parisi
